

in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

« Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione. »

« La Commissione ha la sua sede nel palazzo della Prefettura.

« Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

« Alle sedute della Commissione assiste, senza diritto a voto, il procuratore regio o il suo sostituto.

« Egli avrà diritto di appellare contro le deliberazioni della Commissione, nei termini stabiliti dall'articolo 38, e dovrà anche, nello stesso tempo, iniziare procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione delle pene relative. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. La Commissione aveva proposto che fossero esclusi i deputati della Provincia, e certo meglio sarebbe che fossero esclusi tutti i deputati. Anzi, dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Brunialti, e propone si dica: « scelti fra gli elettori che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni, ecc. »

Presidente. L'onorevole Brunialti acconsente?

Brunialti. Io certamente non posso che accontentarmi, dal momento che gli emendamenti da me proposti a quest'articolo sono stati tutti accettati.

Ringrazio anche la Commissione di avere accettato specialmente la esclusione di tutti i membri del Parlamento, e non dei soli deputati, perchè è noto a tutti come i senatori possano esercitare influenze indebite e forse anche più autorevoli dei deputati.

Crispi, presidente del Consiglio. Avanti, avanti.

Torraca, relatore. La Commissione poi modifica anche il secondo e nono capoverso, come ha proposto nell'emendamento che trovasi stampato. E cioè:

Secondo capoverso: sostituire le parole ciascuno consigliere provinciale alle altre ciascuna componente del Consiglio provinciale.

alle parole maggior numero di voti sostituire un numero di voti non inferiore a cinque.

Nono capoverso: alle parole il procuratore

regio o il suo sostituto *sostituire* un rappresentante del Pubblico Ministero.

Quest'ultima sostituzione è stata fatta perchè importa stabilire che l'azione del pubblico ministero, in questa materia, deve essere uniforme.

Vollaro-De Lieto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vollaro-De Lieto. Io chiedo scusa di essere arrivato tardi, ma desidero sapere che cosa è avvenuto degli emendamenti che aveva proposti all'articolo 31.

Crispi, presidente del Consiglio. Sono decaduti.

Vollaro-De Lieto. Allora domando se posso ripresentarli ora.

Crispi, presidente del Consiglio. No; l'articolo 31 è già stato votato: *Vigilantibus iura succurrunt.*

Clementini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Clementini. Desidero di avere un semplice schiarimento. Siccome nell'articolo 20 è detto che i Commissari per la revisione delle liste elettorali possono essere scelti, anche fra gli estranei al Consiglio comunale, ed in questo articolo 32 non è chiarito se i Consiglieri provinciali possano essere chiamati a far parte della Commissione provinciale, così chiederei al relatore se la Commissione abbia inteso o no di escluderli.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. Mancando la esclusione tassativa, vuol dire che anch'essi sono eleggibili. Non abbiamo adoperato la stessa dizione dell'articolo 20 perchè quest'altro articolo sarebbe riuscito troppo lungo. Ma è ben inteso che non essendovi tassativa esclusione, i Consiglieri provinciali possono essere compresi nella Commissione.

Clementini. Credo sufficiente questa dichiarazione per togliere ogni dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io debbo premettere che non appartengo, come elettore amministrativo, alla Provincia che mi ha fatto l'onore di mandarmi alla Camera. Ciò premesso, non so perchè, da certo tempo in qua, la Camera italiana faccia continuamente il processo a sè medesima. Come volete che il rappresentante del paese abbia credito ed autorità, quando gli stessi colleghi, ora con una legge ora con un'altra, vengono a dargli l'ostraci-